

**OGGETTO: COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) – P.IVA 00163150618 –
delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/10/2014 - modifica art. 23 -comma 3- dello Statuto
Comunale.**

Con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/10/2014 è stato modificato l'art. 23 –comma 3- dello Statuto comunale nel testo seguente:

Art. 23

Mozione di sfiducia- dimissioni- impedimento- rimozione- decadenza- sospensione o decesso del
Sindaco

3. “Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di convocare il consiglio Comunale entro i successivi dieci giorni feriali. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio, attraverso apposita adunanza consiliare disposta dal Presidente, senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica di Sindaco, alla decadenza della Giunta e del Consiglio Comunale. Ove l'adunanza consiliare disposta dal Presidente vada deserta per mancanza di numero legale, lo stesso provvederà a comunicare ad ogni singolo Consigliere le dimissioni presentate dal Sindaco. Il termine di venti giorni decorre, in ogni caso, dalla data di protocollo della comunicazione inviata dal Presidente ad ogni singolo consigliere. Alla data della domanda di dimissioni il Sindaco cessa effettivamente dalle proprie funzioni. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. Di tale evenienza il Segretario Generale dà immediata comunicazione al Prefetto. Qualora si verifichi taluna delle altre cause di cui all'art. 53, commi 1 e 2 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.”

San Felice a Cancellò, li 5/11/2014

Il Segretario Generale
Dr. Antonio Rozza